



COMUNE DI ZERBOLO'

PROVINCIA DI PAVIA

Via Roma n. 116 – 27020 – Zerbolò (PV)
Codice Fiscale : 00460320187

Telefono : 0382.818672 - Fax : 0382.818771
E-mail : protocollo@comune.zerbolovv.it
P.E.C. : protocollo@pec.comune.zerbolovv.it
Sito Internet : www.comune.zerbolovv.it

ORDINANZA N° 5/2020

Prot. n. 3701 del 19.06.2020

IL SINDACO

Preso atto che l'art. 1 comma 1 lett. b primo periodo, del D.P.C.M. 17 Maggio 2020, dispone che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville ed ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art.1, comma 8 del Decreto Legge 16 maggio 2020 n°33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Preso atto che l'art. 1 comma 1 lett. b secondo periodo, del D.P.C.M. 17 Maggio 2020, consente l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 allo stesso D.P.C.M.

Vista l'ordinanza della Regione Lombardia n. 566 del 12 Giugno 2020, nonché l'allegato 1 e specificatamente alla scheda tecnica riguardante le aree gioco per bambini.

Considerata la necessità di perseguire un sempre ragionevole equilibrio nel bilanciamento dei principi di tutela della salute, che ovviamente resta prevalente e ritenuto nel rispetto di tali presupposti, che sussistono le condizioni favorevoli alla riapertura delle aree giochi nei parchi comunali.

Viste le leggi e la normativa in materia.

ORDINA

Dal giorno Sabato 27 giugno 2020, la riapertura del parco giochi di Zerbolò in Via Roma e l'apertura del campo giochi di Frazione Parasacco in Via Borgo San Siro, con l'utilizzo regolamentato dei giochi annessi.

Per l'accesso ai giochi e attrezzature, così come stabilito dall'ordinanza di Regione Lombardia n. 566 del 12 Giugno 2020 art. 1 comma 1, è obbligatorio:

- indossare idonea mascherina ad esclusione dei bambini al di sotto dei sei anni di età;
- mantenere una distanza interpersonale di un metro e il divieto di assembramento;
- è ammesso un solo accompagnatore per ogni minore che necessita di accompagnamento;
- collocare eventuali mascherine e/o guanti a fine utilizzo, nell'apposito contenitore posto nell'area.

AVVERTE

Non è consentito l'accesso ai suddetti parchi comunali alle persone che presentano sintomi influenzali o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37.5°, e alle persone soggette a misure di quarantena.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00 ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 Marzo 2020 n. 19.

Si consiglia inoltre una puntuale disinfezione delle mani prima e dopo l'utilizzo delle aree attrezzate per il gioco dei bimbi.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo del Comune e verrà trasmesso alla Polizia Locale, alla locale stazione dei Carabinieri di Gropello Cairoli e alla Prefettura di Pavia.

IL SINDACO

F.to Gian Antonio Centenara

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993